



AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE A ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI PICCOLA PESCA ARTIGIANALE ANNUALITA' 2018

Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta «Torre Guaceto»

IL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

In qualità di Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di Torre Guaceto, così come individuato dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 4 febbraio 2000

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Allegato alla determinazione n. 000005-BD-18 DEL 02/01/2018

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Vista la legge regionale n. 37 del 19 dicembre 2008, che istituisce l'albo delle guide naturalistiche della Regione Puglia;

Visto il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 di istituzione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 4 febbraio 2000, di istituzione della riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto», e in particolare l'art. 4, che affida al Consorzio di Torre Guaceto, in qualità di ente gestore della riserva naturale statale, la gestione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;

Vista la proposta di Regolamento dell'area marina protetta di «Torre Guaceto», adottata in data 4 marzo 2004 dal consorzio di gestione di Torre Guaceto in qualità di ente gestore della medesima area e trasmessa a seguito di opportuna rimodulazione con nota prot. 793/F/08 del 13 maggio 2008;

Visto il parere espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 30 giugno 2004 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto».

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto le disposizioni del Decreto Istitutivo approvato D.I. del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Trasporti in data 4 dicembre 1991 (di seguito DECRETO) e il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area Marina Protetta di Torre Guaceto, approvato con D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 26 gennaio 2009 (di seguito REGOLAMENTO), con particolare riferimento agli artt. 18 comma 6 e 19 comma 7;

Visto il Disciplinare di Attuazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto», approvato dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, in



Allegato alla determinazione n. 000005-BD-18 DEL 02/01/2018

qualità di ente gestore, in data 21/06/2011 con Delibera dell'Assemblea Consortile n.07 (di seguito DISCIPLINARE)

COMUNICA CHE

Le attività di pesca professionale per l'anno 2018 sono regolamentate e autorizzate secondo le modalità di sotto esposte.

art. 1. Ambito di applicazione

In accordo con quanto previsto dal REGOLAMENTO e dal DISCIPLINARE, il presente avviso dispone le modalità di autorizzazione per i soggetti che operano la «piccola pesca artigianale», definita come la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari, esercitata come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo.

La piccola pesca artigianale è consentita esclusivamente nella zona C, previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

art. 2. Istanza di autorizzazione per l'esercizio della piccola pesca artigianale

Le domande di autorizzazioni devono essere redatte e presentate secondo i modelli in allegato al presente avviso, scaricabili, inoltre, sul sito internet www.riservaditorreguaceto.it. La procedura è a sportello.

La domanda deve essere presentata esclusivamente al personale incaricato presso la sede amministrativa dell'Ente Gestore, via Sant'Anna 6 Carovigno (BR). Non sono ammesse richieste pervenute per via postale, né via fax, né per via informatica.

Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Al momento della consegna della domanda, sarà consegnata ricevuta da parte del personale dell'Ente Gestore, riportante la data della consegna e il protocollo assegnato all'istanza.

art. 3. Requisiti per l'ammissione all'elenco dei pescatori professionisti autorizzati

I candidati, per ottenere l'autorizzazione all'attività di piccola pesca artigianale, devono avere i seguenti requisiti:

- a. Residenza nel comune di Carovigno o di Brindisi alla data del 26 gennaio 2009, giorno di approvazione del REGOLAMENTO;
- b. Iscrizione alle cooperative di pesca aventi sede legale nella provincia di Brindisi entro i termini di presentazione della domanda;
- c. Espletamento dell'attività mediante unità navale con stazza massima di 2 GT e potenza massima di 35 KW.

Allegato alla determinazione n. 0000005-BD-18 DEL 02/01/2018

Tali requisiti, previsti dal REGOLAMENTO e dal DISCIPLINARE, sono congiuntamente necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione. La mancanza di uno solo dei 3 requisiti sopra elencati comporta il rigetto dell'istanza presentata.

art. 4. Esame dell'istanza e rilascio dell'autorizzazione

Le istanze pervenute sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda. Valutata la sussistenza dei requisiti richiesti all'art. 3, è rilasciata autorizzazione per l'esercizio della piccola pesca artigianale entro 20 gg. dalla presentazione delle istanze.

L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione, in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente REGOLAMENTO;

L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

art. 5. Modalità di effettuazione della piccola pesca artigianale

Secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO e dal DISCIPLINARE, nella zona C è consentita la pesca professionale costiera locale, secondo normativa vigente, con rete da posta fissa tipo "tramaglio", con lunghezza massima di 1000 m, altezza massima 1,5 metri e misura della maglia, ogni lato, da nodo a nodo, pari o superiore a 30 mm; il controllo della maglia viene effettuato considerando che 10 maglie devono misurare minimo 30 cm (+/- 2 cm come tolleranza). Tale misura di maglia va intesa come maglia 'minima'. All'estremità delle reti saranno applicati segnali di colore giallo con inciso il numero di targa dell'imbarcazione.

L'attività di pesca professionale dovrà essere effettuata:

- a. ad una batimetria non inferiore ai 10 metri;
- b. mediante un'unica cala di rete per unità e per giorno di pescata;
- c. dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno effettuando un turno di pescata alla settimana, per un totale di 52 pescate annuali. Il turno di pescata può essere effettuato esclusivamente nella settimana di riferimento e in caso di non espletamento non può essere recuperato nelle settimane successive;
- d. durante il turno settimanale di pescata trasportando sul mezzo nautico indicato esclusivamente la rete da utilizzare per l'attività in AMP e nessun altro attrezzo di pesca;
- e. richiedendo la registrazione dell'attività di pesca settimanale attraverso l'apposito **registro elettronico** (vedi art. 6). Il giorno di pesca settimanale dovrà essere preventivamente registrato dal Soggetto Gestore entro le 12.00 del giorno dell'attività; per le pescate da effettuarsi nei giorni di sabato domenica o lunedì la registrazione dovrà avvenire il venerdì precedente entro le ore 16.00;
- f. non sostando all'interno dell'area marina protetta con l'imbarcazione, salvo diverse disposizioni dell'ente gestore, dopo tale operazione;

art. 6. Registro elettronico di Pesca

Il Soggetto gestore, attraverso un registro informatico, rilascerà un'autorizzazione in formato cartaceo con data e ora della calata e della salpata delle reti. Il registro informatico comunicherà alle autorità competenti l'avvenuta autorizzazione attraverso comunicazione digitale.

Allegato alla determinazione n. 0000005-BD-18 DEL 02/01/2018

L'autorizzazione in formato cartaceo è l'evidenza per dimostrare che è effettuata una pescata alla settimana, oltre ad essere il documento comprovante l'autorizzazione all'espletamento dell'attività di piccola pesca artigianale. Pertanto, dal Lunedì alla Domenica di ogni settimana il soggetto autorizzato dovrà, così come richiesto dall'art. 5, richiedere l'autorizzazione entro massimo le 12.00 del giorno dell'attività scelto per la pescata (per i giorni di sabato domenica o lunedì la richiesta dovrà essere fatta il venerdì precedente entro le ore 16.00).

art. 7. Sorveglianza e monitoraggio

Il soggetto gestore effettua attività di monitoraggio e ricerca scientifica, mirate a valutare l'impatto della pesca professionale sulle biocenosi e sugli habitat al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa. Gli operatori del consorzio sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati da quantitativo e tipologia di pescato, tale attività si svolgerà al termine della pescata presso il molo di sbarco del pesce.

In caso di valutazione negativa dell'impatto della pesca professionale sugli stock ittici, il soggetto gestore potrà prendere provvedimenti urgenti, come previsto dall'art. 18 comma 6 del REGOLAMENTO, per limitare tale impatto, attuando azioni quali, ad esempio non costituente elenco definitivo, fermi biologici, turnazioni, diminuzione del numero di pescate annuali per ciascun pescatore autorizzato e tutte quelle necessarie ad una diminuzione dello sforzo di pesca.

art. 8. Revoca autorizzazioni concesse e sospensiva cautelativa al rilascio di autorizzazioni

In caso di comportamenti riscontrati dal personale preposto alla sorveglianza e al controllo contrari a quanto previsto dal DECRETO, dal REGOLAMENTO e dal DISCIPLINARE, il Soggetto Gestore, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela e conservazione, ha la facoltà di revocare le autorizzazioni concesse, tramite raccomandata a/r, al soggetto interessato, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del REGOLAMENTO.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r, il trasgressore può presentare scritti difensivi. Scaduto tale termine il provvedimento risulta essere definitivo.

Nel caso di presentazione entro i termini degli scritti difensivi, il Soggetto Gestore, valutate le argomentazioni difensive, emette entro 30 giorni dal ricevimento degli scritti difensivi ordinanza di conferma o di archiviazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione in corso, trasmessa raccomandata a/r.

Nel lasso di tempo intercorrente tra l'emissione dell'ordinanza di revoca e dell'ordinanza di conferma/archiviazione (o, in assenza di scritti difensivi, entro il 30esimo giorno dall'emissione dell'ordinanza di revoca) l'autorizzazione concessa è sospesa in via cautelativa e pertanto non potranno svolgersi le attività per cui era stata richiesta. Per la pesca sportiva non sarà possibile rilasciare nuove autorizzazioni giornaliere fino al termine della procedura.

A seguito di emissione di ordinanza di revoca (o di conferma in caso di opposizione) ovvero di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 7 del REGOLAMENTO, il Soggetto Gestore rigetta istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi.

art. 9. Applicazione di norme

Allegato alla determinazione n. 000005-BD-18 DEL 02/01/2018

Per quanto non espressamente citato in questo avviso, vige quanto riportato nel DECRETO, nel REGOLAMENTO, nel DISCIPLINARE, che sono parte integrante del presente avviso e nella normativa di settore, comunitaria, nazionale e regionale.

art. 10. Pubblicità

Il presente Avviso è affisso per il periodo di validità nell'Albo Pretorio del Soggetto Gestore e dei comuni di Brindisi e Carovigno, oltre che scaricabile dal sito internet ufficiale www.riservaditorreguaceto.it

Dott. Alessandro Ciccolella
direttore